



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Ufficio IV - Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali
per lo sviluppo e la coesione sociale

Prot./AOODGAI/10565

Roma, 4 luglio 2012

Agli Uffici Scolastici regionali delle
Regioni Obiettivo Convergenza
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia
LORO SEDI

Alle Istituzioni Scolastiche delle
Regioni Obiettivo Convergenza
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia
LORO SEDI

Oggetto: Fondi Strutturali Europei 2007/2013 - Chiarimenti e istruzioni in ordine alle procedure per l'acquisizione in economia di lavori e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura, e forniture funzionali alla realizzazione degli interventi finanziati dal PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" e dal PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (il "Codice degli Appalti"), dell'art. l'art. 267, comma 10 del DPR 207/2010 (il "Regolamento di Attuazione"), e dell'articolo 34 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 (il "Regolamento sulla Contabilità delle Istituzioni Scolastiche") – Precisazioni sugli acquisti in rete.

PREMESSA

Si richiama l'attenzione delle Istituzioni Scolastiche sulla disciplina in materia di appalti pubblici di cui al D. Lgs163/2006 (c.d. Codice degli Appalti) e sulle disposizioni relative all'attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche di cui al D.I. 44/2001 (c.d. Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche") nonché sulle "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 2007/2013” in ordine all’acquisizione dei beni, servizi e lavori, funzionali alla realizzazione degli interventi finanziati dal PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” e dal PON FESR “Ambienti per l’apprendimento”.

In considerazione delle difficoltà riscontrate dalle Istituzioni Scolastiche nella gestione delle procedure di evidenza pubblica funzionali alla realizzazione degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali, l’AdG ha provveduto, nell’ambito dell’asse II del PON FSE - mediante un accordo con il Dipartimento della Funzione Pubblica - all’organizzazione di percorsi formativi aventi ad oggetto lo “*Sviluppo delle competenze dei DS e dei DSGA nella programmazione e gestione di attività e progetti*”.

Resta tuttavia ferma l’esigenza di fornire chiarimenti in merito alla disciplina relativa alle procedure di evidenza pubblica. In considerazione dell’estrema rilevanza che la materia degli appalti riveste a livello comunitario è, infatti, necessario prestare la massima attenzione nell’attuazione delle procedure di evidenza pubblica. Invero, il rispetto della disciplina afferente le procedura di evidenza pubblica, ai fini della selezione del soggetto al quale affidare l’appalto, forma oggetto di costante controllo da parte degli organismi comunitari e le Autorità nazionali sono chiamate a garantire la corretta gestione degli appalti. Peraltro, la non corretta applicazione della normativa in materia di appalti comporta la totale inammissibilità della spesa dei relativi progetti.

In particolare, all’esito dei controlli disposti da quest’Ufficio, è emersa la necessità di fornire chiarimenti e precisazioni in ordine alle procedure negoziali alle quali - in considerazione del limitato importo finanziario dei servizi, beni e forniture da acquisire ai fini della realizzazione degli interventi oggetto di cofinanziamento a valere sui programmi operativi sopra richiamati - più diffusamente ricorrono le Istituzioni Scolastiche. Nello specifico, nel prosieguo si formulano chiarimenti in merito a:

– **le procedure per le acquisizioni in economia;** nello specifico, si forniscono chiarimenti riguardo ai presupposti e le procedure di cui avvalersi ai fini delle acquisizioni in economia dei lavori, dei servizi - ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura - nonché dei beni funzionali alla realizzazione degli interventi finanziati dal PON FSE “*Competenze per lo Sviluppo*” e dal PON FESR “*Ambienti per l’apprendimento*”, avuto riguardo alle peculiarità che discendono dalla contestuale applicazione delle disposizioni di riferimento in materia di appalti pubblici (art. 125 del Codice degli Appalti) e della legislazione scolastica in merito all’attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche (art. 34 del D.I. 44/2001);

– i c.d. **acquisti in rete.**

Ciò premesso, si invitano le Istituzioni Scolastiche a prestare particolare attenzione all’oggetto dell’appalto, al fine di verificare se l’appalto medesimo rientri nell’ambito d’applicazione del Codice degli Appalti o se, invece, debba ricondursi ad un settore “escluso” dall’applicazione di tale disciplina. In ipotesi di contratti “esclusi”, difatti, occorrerà rispettare unicamente le disposizioni richiamate dalle norme di cui al titolo II,

parte I, del Codice degli Appalti, “*Contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice*”.

1. LE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA

1.1. Cenni introduttivi

Ai fini dell’acquisizione di servizi e forniture e per la realizzazione di lavori, all’interno delle azioni finanziate dal PON FSE “*Competenze per lo Sviluppo*” e dal PON FESR “*Ambienti per l’apprendimento*” le Istituzioni Scolastiche, qualora ricorrano le condizioni di tipo quantitativo e qualitativo individuate dalla normativa in materia di appalti, hanno la facoltà di procedere ai relativi affidamenti ricorrendo alle c.d. procedure in economia o addirittura in via diretta. Alcune peculiarità discendono poi dalla disciplina di cui al Regolamento sulla Contabilità delle Istituzioni Scolastiche.

In particolare, laddove si tratti di contratti di modesto valore economico e tenuto conto delle esigenze connesse alle attività oggetto di finanziamento – ferma restando la possibilità di avvalersi comunque delle ordinarie procedure di gara (aperta, ristretta e negoziata) - le Istituzioni Scolastiche:

- 1) possono procedere all'acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante la procedura di **cottimo fiduciario**, che rappresenta uno strumento di semplificazione per la gestione delle attività contrattuali di modesto valore economico finalizzate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture funzionali alla realizzazione degli interventi finanziati. Il cottimo fiduciario - pur presentando natura giuridica e presupposti di ammissibilità peculiari - è assimilabile alle procedure negoziali senza bando sotto il profilo procedurale: avvalendosi di tale procedura la stazione appaltante consulta, mediante **invito**¹, almeno cinque operatori economici ritenuti idonei alla realizzazione del lavoro, servizio o fornitura da acquisire, se sussistono un tale numero di soggetti idonei (art. 125, commi 8 e 11, del Codice degli Appalti). La procedura di selezione deve comunque svolgersi nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento di ispirazione comunitaria; trovano peraltro applicazione, oltre alle disposizioni specificamente afferenti il cottimo fiduciario, i principi **generali** in tema di procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti prescritti dal Codice degli Appalti e dal Regolamento di attuazione (comma 14 dell'art. 125 del Codice degli Appalti);
- 2) al di sotto di determinate soglie, normativamente individuate, possono procedere ad **affidamento previa acquisizione di tre preventivi (c.d. procedura comparativa ex art. 34 del Regolamento sulla Contabilità delle Istituzioni Scolastiche)** ovvero all'**affidamento diretto** ad un'impresa di fiducia da parte del responsabile del procedimento.

¹ La regolarità della lettera di invito rappresenta oggetto di specifico controllo.

Ciò posto, con la presente nota, questo Ufficio intende fornire puntuali indicazioni in merito a:

- le condizioni individuate dalla normativa di riferimento ai fini del ricorso al cottimo fiduciario, all'affidamento previa acquisizione di tre preventivi o all'affidamento diretto, sia per quel che concerne le acquisizioni di lavori servizi e forniture, sia con riferimento alle acquisizioni di servizi di ingegneria ed architettura;
- l'iter attuativo della procedura di cottimo fiduciario e della procedura comparativa ex art. 34 del Regolamento sulla Contabilità delle Istituzioni Scolastiche;
- gli adempimenti in materia di pubblicità a carico delle Istituzioni Scolastiche.

1.2 I presupposti per il ricorso al cottimo fiduciario, all'affidamento previa acquisizione di tre preventivi ed all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture da parte delle Istituzioni Scolastiche, alla luce dell'art. 125 del Codice degli Appalti e dell'art. 34 del Regolamento sulla Contabilità delle scuole

Ai sensi della normativa di riferimento, le acquisizioni in economia sono consentite per determinati importi e con riferimento ad attività definite in apposito provvedimento dall'Istituzione Scolastica. In particolare, assumono, dunque, rilevanza due elementi:

- a) le soglie di spesa individuate dall'art. 125 del Codice degli Appalti e dall'art. 34 del Regolamento sulla Contabilità delle Scuole (presupposto quantitativo);
- b) la definizione precisa e preventiva delle prestazioni acquisibili mediante procedure economali ai fini della realizzazione degli interventi finanziati da parte dell'Istituzione Scolastica (presupposto qualitativo).

A) PRESUPPOSTI QUANTITATIVI PER LE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA

L'affidamento avviene mediante **cottimo fiduciario** e dunque con espletamento di gara informale con almeno cinque operatori:

- per i **lavori** il cui importo sia pari o superiori ad € 40.000,00² e fino a € 200.000,00 (*comma 5 dell'art. 125*);
- per **servizi e forniture** il cui importo sia compreso tra € 40.000,00 e fino ad € 130.000,00 (*comma 9, art. 125*), e cioè fino alla c.d. “**soglia comunitaria**” individuata, con riferimento alle autorità governative centrali, con regolamento comunitario emanato ogni due anni e valido per il successivo biennio³. In proposito, si sottolinea che questo Ufficio, allo stato – attese le incertezze in merito alla qualificabilità delle Istituzioni Scolastiche come amministrazioni autonome e non come strutture periferiche del MIUR, ritiene opportuno individuare, in via prudenziale, quale soglia comunitaria rilevante per le

² L'importo di 20.000,00 è stato portato a 40.000,00 dalla **Legge 12 luglio 2011, n. 106**

³ Le soglie in vigore a partire dal 1 gennaio 2012 sono state individuate dal **Regolamento (CE) n. 1521/2011**. Si precisa che le soglie comunitarie variano ogni 2 anni per effetto di un regolamento comunitario che ne stabilisce i relativi importi.

spese in economia delle Istituzioni Scolastiche, la soglia di minore entità, pari a € 130.000,00, individuata dalla normativa con riferimento alle autorità governative centrali, in luogo della soglia di maggiore importo pari a € 200.000,00 prevista per le amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali.

Al di sotto della soglia di € 40.000,00, il comma 11 dell'art. 125 del Codice degli Appalti prevede poi, per tutte le tipologie di acquisizioni (**lavori, servizi e forniture**), il responsabile del procedimento possa procedere all'**affidamento diretto**.

Con specifico riferimento alle istituzioni scolastiche, tuttavia, l'art. 34 del Regolamento sulla Contabilità delle Scuole, stabilisce che - ferma restando la necessità di osservare le norme comunitarie in materia di appalti - per l'attività di contrattazione riguardanti appalti il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di €2000,00 oppure il limite preventivamente fissato (anche in aumento) dal Consiglio d'Istituto, il dirigente scolastico procede alla scelta del contraente, **previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate**. L'osservanza di detto obbligo è peraltro esclusa quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento dell'Istituto.

Pertanto, le Istituzioni scolastiche per **tutte le tipologie di affidamento (lavori, servizi e forniture)**:

– laddove il valore delle acquisizioni sia compreso tra € 2.000,00 (o il limite preventivamente fissato dal Consiglio d'Istituto) e € 40.000,00 potranno procedere all'**affidamento previa acquisizione di tre preventivi ex art. 34 del Regolamento sulla Contabilità delle Istituzioni Scolastiche**;

– al di sotto di € 2.000,00 (o del limite preventivamente fissato dal Consiglio di Istituto), il Dirigente Scolastico potrà procedere all'**affidamento diretto**.

Gli importi sopra indicati si intendono al netto d'IVA.

Si precisa che, l'art. 125, comma 13 sancisce il **divieto di frazionamento artificioso** delle prestazioni al fine di applicarvi la disciplina delle acquisizioni in economia, così eludendo le disposizioni previste per importi superiori.

B) PRESUPPOSTI QUALITATIVI PER LE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA

Ai fini della legittimità del ricorso alle procedure in economia, oltre al rispetto dei limiti finanziari definiti al precedente punto A, occorre che la prestazione sia acquisibile in economia.

Mentre l'individuazione da parte delle Istituzione Scolastica dei servizi e delle forniture da affidare in economia è libera e risponde, pertanto, alle specifiche esigenze di carattere organizzativo delle stesse, l'individuazione dei lavori acquisibili in economia è invece limitata all'ambito delle categorie generali indicate dall'articolo 125, comma 6, del Codice degli Appalti.

Nello specifico, con riferimento ai **lavori** acquisibili in economia, l'art. 125, comma 6, del Codice degli Appalti sancisce che gli stessi devono essere individuati dall'Istituzione

Scolastica nell'ambito delle categorie ivi individuate ed essenzialmente riconducibili ad ipotesi legate all'urgenza, all'imprevedibilità ed al modesto valore della manutenzione o della riparazione di opere od impianti ⁴.

Quanto ai **servizi e forniture** acquisibili in economia si evidenzia che, ai sensi dell'art. 125, comma 10, del Codice degli Appalti e dell'art. 330 del Regolamento di Attuazione, le Istituzioni Scolastiche possano ricorrere alle procedure economali in due ipotesi: (i) con riferimento alle prestazioni ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa preventivamente individuate, nel rispetto degli atti di programmazione previsti, con regolamento o atto amministrativo generale di attuazione avuto riguardo alle proprie specifiche esigenze, nonché (ii) nelle ipotesi specificamente indicate dalla normativa di riferimento⁵.

Ai fini dell'assolvimento dell'onere di preventiva definizione delle tipologie di beni e servizi acquisibili in economia nell'ambito di un regolamento o atto amministrativo generale di attuazione di cui sub (i), le Istituzioni Scolastiche devono dunque provvedere all'adozione di un apposito atto regolamentare ad opera del Dirigente Scolastico⁶.

Tale provvedimento dovrà essere, peraltro, coerente con le previsioni di cui al Programma Annuale dell'esercizio finanziario di riferimento approvato dal Consiglio d'Istituto recante *“l'oggetto, l'importo presunto e la relativa forma di finanziamento”* delle acquisizioni *“programmate per l'anno di riferimento.”*⁷

C) L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA.

⁴ In particolare: a) manutenzione o riparazione di opere o impianti, quando ricorre un evento imprevedibile e non sia possibile realizzarle con gli ordinari sistemi di affidamento; (b) manutenzione di opere o di impianti; (c) interventi non programmabili in materia di sicurezza; (d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara; (e) lavori necessari per la compilazione di progetti; (f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

⁵ E cioè: a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto; b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo; c) prestazioni periodiche di servizi e forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria; d) urgenza, nell'ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

⁶ Il provvedimento in questione costituisce un atto di gestione e dunque è competente il Dirigente Scolastico in qualità di organo di gestione.

⁷ L'art. 271 del DPR 207/2013 disciplina la programmazione dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi e prevede che *“Ciascuna amministrazione aggiudicatrice può approvare ogni anno un programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi relativo all'esercizio successivo (...). Il programma individua l'oggetto, l'importo presunto e la relativa forma di finanziamento. Con riferimento a ciascuna iniziativa in cui si articola il programma annuale, l'amministrazione provvede, nel corso dell'esercizio, alla verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia predisposto il programma di cui al presente articolo, rimane salva la possibilità di avviare procedimenti per l'acquisizione di beni e servizi non previsti in caso di urgenza risultante da eventi imprevisi o imprevedibili in sede di programmazione. Le amministrazioni aggiudicatrici che non sono tenute a predisporre un bilancio preventivo possono approvare il programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi con modalità compatibili con la regolamentazione di programmazione vigente presso le stesse”*

Con specifico riferimento all'acquisizione in economia dei servizi di ingegneria ed architettura, si evidenzia che, alla luce dell'attuale quadro regolamentare, le Istituzioni Scolastiche, per le prestazioni di servizi tecnici di importo inferiore a € 40.000,00 possono procedere alla scelta del tecnico mediante procedure in economia, previa individuazione, nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario di riferimento, dei servizi tecnici in relazione alle specifiche esigenze connesse alla realizzazione degli interventi finanziati.

La possibilità del ricorso agli affidamenti in economia è espressamente prevista dall'articolo 267, comma 10, del Regolamento di Attuazione⁸.

Quanto al valore della soglia per le procedure in economia volte ad acquisire servizi tecnici, si ritiene che la stessa debba ritenersi pari ad € 40.000,00 nonostante la novella della legge 70/2011 (che ha innalzato le soglie di cui all'art. 125, comma 11, del Codice degli Appalti), abbia tralasciato di modificare la soglia per gli affidamenti diretti dei servizi tecnici fissata a € 20.000,00 dall'art. 267, comma 10, del Regolamento di Attuazione. Ed invero, secondo l'interpretazione fornita dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici nel parere del 16 novembre 2011 e nella determinazione n. 8 del 14 dicembre 2011, il valore della soglia di cui all'art. 267, comma 10, del Regolamento di Attuazione va "allineato" con la previsione di rango superiore di cui all'art. 125, comma 11, del Codice degli Appalti, che individua la soglia in € 40.000,00.

Con riferimento alle modalità di conferimento degli incarichi in parola al di sotto della soglia di € 40.000,00, sembra doversi ritenere che - in considerazione del rinvio a tutto il comma 11 dell'art. 125 del Codice degli Appalti, operato dall'art. 267, comma 10, del Regolamento di Attuazione a seguito della citata novella - il legislatore abbia inteso statuire che, al di sotto della suddetta soglia, le stazioni appaltanti possano procedere alle acquisizioni in economia sia mediante cottimo fiduciario nelle modalità di cui dall'art. 125 del Codice degli Appalti sia mediante affidamento diretto.

Pertanto, alla luce del quadro normativo, ed avuto riguardo alle peculiarità rivenienti dalla disciplina scolastica deve ritenersi che le Istituzioni Scolastiche:

- per gli **incarichi di valore pari od inferiore a € 40.000,00 e pari o superiori a € 2000,00** (ovvero al limite preventivamente fissato dal Consiglio d'Istituto) le Istituzioni Scolastiche possono ricorrere al **cottimo fiduciario** ai sensi dell'art. 125 del Codice degli Appalti ovvero **all'affidamento previa acquisizione di tre preventivi**;

- per gli **incarichi di valore inferiore a € 2000,00** (o al limite preventivamente fissato dal Consiglio d'Istituto), possono ricorrere **anche all'affidamento diretto**.

⁸ L'AVCP ha evidenziato che, da una attenta disamina del contrasto normativo tra l'articolo 125 del Codice e l'articolo 267 del Regolamento venutosi a creare con le modifiche agli stessi introdotte dal "decreto sviluppo" e dalla legge di conversione, non può essere non evidenziato il fatto che **il legislatore ha inteso modificare un aspetto di una normativa di rango primario** (la parte del citato art. 125 del Codice nella quale è menzionata la soglia di riferimento, portata a 40.000 euro) **omettendo di porre mano ad una modifica che, in un'ottica di carattere sistematico, appare tanto logicamente conseguente quanto necessaria**. Appare, quindi, evidente - aggiunge l'Autorità - che, **in seguito alla modifica della disciplina principale** (normativa di rango primario), **le correlate disposizioni di livello regolamentare** (D.P.R. n. 207/2010 - normativa di rango secondario), aventi carattere esecutivo ed attuativo **dovranno essere interpretate in senso conforme** a quanto previsto dalla normativa di rango primario, non potendosi porre in alcun modo in contrasto con la disciplina della stessa.

Si sottolinea, che non rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina sulle acquisizioni in economia, i contratti di lavoro, ovvero le prestazioni professionali rese da del persone fisiche, disciplinate dall'art. 7 del D.Lgs 165/2001, in virtù del quale le *“amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione”* (vedi anche art, 40 del D.I. n. 44/2001).

Si precisa, inoltre, che per quanto riguarda gli interventi finanziati dall'Asse II del PON FESR *“Ambienti per l'apprendimento”*, si rinvia alla disciplina dettata dalle *“Linee Guida per l'attuazione da parte dei beneficiari degli interventi di riqualificazione degli edifici pubblici scolastici finanziati a valere sul PON FESR Asse II “Qualità degli ambienti Scolastici” ai sensi dell'avviso congiunto MIUR – MATTM del 15 giugno 2010”*, allegate alle circolari autorizzazioni Asse II FESR.⁹

1.3 Atti prodromici all'avvio del cottimo fiduciario ovvero della procedura comparativa ai sensi dell'art. 34 del Regolamento sulla Contabilità delle Istituzioni Scolastiche

Nel rispetto di quanto previsto nel Programma Annuale dell'esercizio di riferimento, il Dirigente Scolastico autorizza, con apposito provvedimento, la procedura di affidamento in economia mediante cottimo fiduciario, ovvero la procedura comparativa ex art. 34 del Regolamento sulla Contabilità delle Istituzioni Scolastiche e ciò ai sensi dell'art. 11, comma 2, Codice dei Contratti, il quale è espressione di un principio generale applicabile anche alle procedure in economia. Per i lavori in economia, peraltro, l'art. 174 del Regolamento di Attuazione prevede espressamente che tale autorizzazione possa essere resa dal Responsabile del Procedimento.

Il provvedimento dovrà contenere i seguenti elementi essenziali: **a)** oggetto del lavoro, servizio e/o fornitura per il quale è indetta la procedura, **b)** importo posto a base della gara¹⁰, **c)** Responsabile del Procedimento; funzione, questa, che va attribuita di regola al Dirigente Scolastico).

1.4 Modalità di attuazione del cottimo fiduciario ovvero della procedura comparativa ex art. 34 del Regolamento sulla Contabilità delle Istituzioni Scolastiche

⁹ Calabria prot. 9783 del 25/08/2011; Campania prot. 9784 del 25/08/2011; Puglia prot. 9785 del 25/08/2011; Sicilia prot. 9786 del 25/08/2011

¹⁰ Per importo “a base d'asta” si intende l'importo finanziario per il quale è indetta la gara. L'art.29 del D.Lgs 163/2006 detta regole e metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici, stabilendo che *“il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto d'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto”*

Sia nel caso di cottimo fiduciario che di procedura comparativa ex art. 34 del Regolamento sulla Contabilità delle Scuole, gli operatori economici - rispettivamente nel numero di almeno 5 o 3 - devono essere individuati dal Dirigente Scolastico, avvalendosi nella fase istruttoria dell'opera del DSGA, tramite **indagine di mercato** (*c.d. gara esplorativa; può svolgersi a mezzo di internet, mezzi di informazione cartacei, ecc...*) ovvero tramite **elenco di operatori economici** predisposto dall'Istituzione Scolastica o dall'Ente Locale; ovvero ancora, attraverso il ricorso al mercato elettronico¹¹.

Le Istituzioni Scolastiche, inoltre, qualora lo ritengano opportuno, e in relazione al settore merceologico di acquisizione della fornitura, direttamente della piattaforma CONSIP, che ha già espletato tutte le procedure in esame. (*cf. par. 4 Precisazione acquisti in rete*)

Per le procedure in esame, la consultazione avviene tramite **lettera di invito** la quale dovrà contenere i seguenti elementi: **a) CIG**¹² e **CUP**¹³, quest'ultimo acquisto, per conto del beneficiario, da parte dell'Autorità di Gestione dei PON Istruzione; **b)** oggetto della prestazione, caratteristiche tecniche importo massimo previsto (IVA ESCLUSA); **c)** garanzie richieste all'affidatario del contratto; **d)** termine di presentazione delle offerte; **e)** periodo in giorni di validità delle offerte stesse; **f)** indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione; **g)** criterio di aggiudicazione prescelto¹⁴; **h)** elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; **i)** eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida (*si precisa al riguardo che la normativa di riferimento prevede come regola generale, l'aggiudicazione, laddove non è prevista questa clausola, anche nel caso*

¹¹ Il **mercato elettronico**, che può essere realizzato dalla medesima stazione appaltante o dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero ancora dalle centrali di committenza, consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica. Tale procedura deve, comunque, essere realizzata nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione.

¹² Il **CIG** (Codice Identificativo Gara), codice che identifica il singolo affidamento nell'ambito del progetto, a fronte del quale si esegue il pagamento, è divenuto obbligatorio ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, a prescindere dall'importo dello stesso e dalla procedura di affidamento prescelta. Il CIG dovrà essere inserito all'inizio dell'oggetto dell'impegno, oppure in caso di nota di liquidazione nella causale. Per richiedere il CIG occorre accreditarsi presso il sito www.autoritalavoripubblici.it, cliccando sulla voce sistema informativo monitoraggio gara (SIMOG) posto nella pagina dedicata ai servizi ad accesso riservato e seguire le indicazioni riportate.

¹³ Il **CUP** (*Codice Unico di Progetto*) è uno strumento (una sorta di Codice Fiscale del progetto) che permette di identificare un progetto di investimento pubblico tramite un unico codice (stringa alfa numerica di 15 caratteri). Il CUP è obbligatorio nei casi previsti dall'art. 11 della Legge n. 3 del 16/01/2003. Tale normativa rinvia all'art. 1 comma 5 e 6 della Legge 17 maggio 1994, n. 144, che stabilisce che per esigenze di monitoraggio (e quindi di trasparenza) degli Investimenti Pubblici è stato istituito presso il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) il Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici " (MIP). Risponde, quindi, a tale specifica esigenza di monitoraggio, l'attribuzione di un *Codice Unico di Progetto (CUP)* che rappresenta un'etichetta stabile che identifica e accompagna un progetto d'investimento pubblico, sin dalla sua nascita, in tutte le fasi della sua vita. Nel caso di interventi gestiti dalle scuole si precisa che le stesse, attraverso la piattaforma informatica "gestione degli interventi"(sezione "Gestione degli interventi" - sottosezione "Anagrafica" - pulsante "Emissione del modulo di delega CUP") , compilano il **modulo di delega della richiesta del CUP** e inoltrano tale modulo all'Autorità di Gestione dei PON Istruzione. Sarà cura dell'Autorità di Gestione inoltrare al CIPE la richiesta di ottenimento del CUP e comunicarlo alle Istituzioni Scolastiche.

¹⁴ I criteri di aggiudicazione possono essere:

- a) "Criterio del prezzo **più basso**" - art. 82 del D.Lgs 163/2006;
- b) "Criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**" - art. 83 del D.Lgs 163/2006;

pervenga una sola offerta valida); **l**) misura delle penali; **m**) obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di assicurare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali; **n**) indicazione dei termini di pagamento; **o**) requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

1.5 Oneri di pubblicità

Le procedure di acquisto in economia di lavori, beni e servizi non sono sottoposte a particolari obblighi di pubblicità dalla normativa di riferimento.

Ai sensi dell'art. 173 e 331 del Regolamento di Attuazione, in caso di ricorso al **cottimo fiduciario** per gli affidamenti in economia di lavori, beni e servizi, l'unico obbligo di pubblicazione è **l'avviso di post-informazione a seguito dell'aggiudicazione** mediante pubblicazione sul profilo della Istituzione Scolastica.

Deve escludersi invece l'applicabilità degli obblighi di pubblicità e di comunicazione stabiliti in relazione alle procedure negoziate sotto-soglia; tale esclusione, peraltro, è espressamente sancita dall'art. 331 del Regolamento di Attuazione, fermo restando che le stazioni appaltanti debbano osservare il principio della massima trasparenza quale risultante del temperamento tra esigenze di efficienza amministrativa e tutela dei principi della parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori.

Ciò premesso, è opportuno, al fine di garantire la massima trasparenza, inserire la determina di indizione della gara per l'affidamento in economia e la lettera di invito sul sito web istituzionale dell'Istituzione Scolastica. Peraltro, per i Fondi Strutturali questo Ufficio ha disposto l'obbligatorietà della pubblicazione dell'invito e dell'aggiudicazione sul sistema informativo.

1.6 Procedimento di scelta del contraente – Aggiudicazione del contratto

La valutazione delle offerte tecniche ed economiche degli operatori economici interpellati viene gestita da una commissione giudicatrice, all'uopo nominata dal Dirigente Scolastico, se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Se, invece, il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, non è necessaria la nomina della Commissione giudicatrice, potendo il RUP realizzare la comparazione tra gli operatori economici. Resta ferma, in entrambi i casi, l'obbligatorietà della compilazione di un prospetto comparativo, che consente, attraverso la compilazione di una griglia, in relazione ai criteri stabiliti nella lettera di invito, l'individuazione dell'aggiudicatario del servizio.

Il Dirigente Scolastico, sulla base delle risultanze del verbale di gara e del prospetto comparativo, nel caso del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, o del solo prospetto comparativo nel caso del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, comunica l'aggiudicazione alla prima e seconda classificata in graduatoria, disponendo per entrambe la presentazione, a riprova dei requisiti di partecipazione alla procedura comparativa, della documentazione indicata nella domanda di partecipazione, entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta.

Si precisa, infatti, che, l'affidatario dei lavori, dei beni e servizi deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Pertanto, il DSGA procede alla verifica dei suddetti requisiti e, se positiva, procederà a redigere il contratto, che deve contenere i seguenti elementi: **a)** l'elenco dei lavori e delle somministrazioni; **b)** i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo; **c)** le condizioni di esecuzione; **d)** il termine di ultimazione dei lavori; **e)** le modalità di pagamento; **f)** le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento; **g)** le garanzie a carico dell'esecutore.

Si specifica che, ai sensi del D.Lgs 53/2010, anche per la procedura in economia mediante cottimo fiduciario si impone alle Istituzioni Scolastiche un periodo di attesa di 35 giorni dall'aggiudicazione (definitiva) alla stipula del relativo contratto. Ma si precisa che il citato decreto legislativo oltre alla procedura ordinaria (35 gg) ha previsto anche la possibilità per la Pubblica Amministrazione di derogare a tale termine dilatorio, ricorrendo all'esecuzione in via d'urgenza, in applicazione di quanto stabilito dal comma 9 dell'art. 11 del D.Lgs 163/2006, che consente tale deroga esclusivamente "nelle procedure in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione di un bando di gara, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, compresa la perdita di finanziamenti comunitari". Si precisa, inoltre, che il termine dilatorio, ai sensi del comma 10 ter, dell'art. 11 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., non si applica "*se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva*".

A seguito della stipula del contratto tra l'Istituzione Scolastica, nella veste del Dirigente Scolastico con l'Ufficiale rogante rappresentato dal DSGA e l'operatore economico aggiudicatario, l'Istituzione Scolastica dovrà adempiere agli obblighi post informativi che, ai sensi dall'art. 173 del D.P.R.5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006", sono assolti attraverso la pubblicazione del soggetto aggiudicatario sul "profilo del committente"¹⁵, senza alcun riferimento agli atti della procedura. Pertanto, sarà sufficiente pubblicare sul sito web dell'Istituzione

¹⁵ Ai sensi dell'art. 3 D.Lgs 163/2006 Il «profilo di committente» è il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente codice

Scolastica una scheda sintetica contenente le seguenti informazioni: **a)** amministrazione aggiudicatrice, **b)** procedura di aggiudicazione, **c)** data verbale di aggiudicazione, **d)** oggetto dell'appalto, **e)** criterio di aggiudicazione, **f)** numero di operatori economici invitati, **g)** numero offerte presentate, **h)** operatore economico aggiudicatario, **i)** importo a base d'asta, **l)** importo contrattuale.

2. PRECISAZIONE SUGLI ACQUISTI IN RETE

Il programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A., avviato nel 2000, si basa sull'utilizzo delle tecnologie ICT applicate ai processi di approvvigionamento delle Pubbliche Amministrazioni e ha lo scopo di:

- razionalizzare la spesa di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, migliorando la qualità degli acquisti e riducendo i costi unitari, grazie ad una approfondita conoscenza dei mercati ed all'aggregazione della domanda;
- semplificare e rendere più rapide e trasparenti le procedure di approvvigionamento pubblico, grazie alla riduzione dei tempi di accesso al mercato, con significativi anche economici sui costi della macchina burocratica.

Nell'ottobre del 2010 CONSIP ha ricevuto la certificazione di qualità ISO 9001 – 2008 per l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo e l'attivazione di iniziative per l'acquisizione di beni e servizi, in qualità di centrale di committenza per la Pubblica Amministrazione.

Pertanto, al fine di semplificare le procedure di acquisto dei beni, accelerare i tempi di approvvigionamento ed accedere ad un'offerta più ampia di soluzioni tecnologiche, si suggerisce alle Istituzioni Scolastiche di ricorrere agli strumenti del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti della PA gestito dalla CONSIP, la quale ha già espletato tutte le procedure per la selezione degli operatori economici. Il programma opera anche attraverso la **Convenzione ex art. 26 L.488/99**. Questa rappresenta un contratto quadro stipulato da CONSIP, all'interno del quale sono presenti tutte le clausole che regolano sia i rapporti tra CONSIP e fornitore, sia i rapporti tra fornitore e Istituzioni Scolastiche. Le Istituzioni Scolastiche possono accedere alla convenzione per adesione predisponendo l'ordinativo di fornitura.

La scelta dell'utilizzo di tale Convenzione (ex art. 26 L.488/99) è a discrezione delle Istituzioni Scolastiche nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n.296, il quale al comma 449 stabilisce che *“le Istituzioni Scolastiche possono ricorrere alle Convenzioni di cui al presente comma o al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti”*.

E' possibile, pertanto, accedere al portale www.acquistiinrete.it o contattare per gli aspetti operativi il Contact Center della CONSIP al numero verde **800 90 62 27**.

Al fine di agevolare il lavoro delle Istituzioni Scolastiche, si è ritenuto opportuno allegare alla presente circolare un diagramma di flusso che illustra l'iter procedurale per gli affidamenti in economia, nonché i format di riferimento per la gestione dei singoli step procedurali¹⁶. Si precisa che i format, sono meramente esemplificativi, e devono, pertanto essere adattati al caso concreto.

F.to Il Dirigente
Autorità di Gestione
- Annamaria Leuzzi -

¹⁶ **All.1 Regolamento; All.2**“Decreto Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura in economia”; **All.3** “Lettera di invito”; **All.4** “Nomina commissione di gara”; **All.5 a)** “Prospetto comparativo- criterio di aggiudicazione prezzo più basso”; **All.5b)** “Prospetto comparativo- criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa”; **All.6** “Verbale di aggiudicazione”; **All.7** “Comunicazione al 1° e 2° classificato”; **All.8** “Comunicazione dell’aggiudicazione”, **All.9** “Contratto”, **All.10**“Comunicazione per l’adempimento degli obblighi post – informativi”.